

Bando per la concessione di contributi alle imprese per favorire l'efficienza energetica delle PMI

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2026

Codice progetto BE26 - Codice RNA-CAR 36416

Art. 1 Obiettivo


1. L'energia è da sempre un fattore produttivo chiave, non solo per la sostenibilità ambientale ma anche per la sostenibilità economica delle imprese e dei sistemi produttivi.

La riduzione dei fabbisogni energetici, l'introduzione di fonti rinnovabili di energia, un miglior governo e controllo della variabile energetica sono fattori chiave per la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle imprese e dei sistemi economici.

In questo contesto la Camera di commercio dell'Emilia - di seguito Camera di commercio - nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese del territorio, negli investimenti orientati a una maggiore sostenibilità e rivolti all'efficientamento energetico.

Art. 2 Stanziamento

1. Le risorse complessivamente stanziare ammontano ad € 1.500.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili al fine di garantire il più ampio soddisfacimento delle domande ammissibili.
3. La Camera di commercio inoltre potrà, con provvedimento dirigenziale:
 - disporre la riapertura del termine di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - chiudere anticipatamente il termine di scadenza in caso di esaurimento delle risorse.
4. L'eventuale riapertura o la chiusura anticipata del bando saranno rese note sul sito internet della Camera di commercio: www.emilia.camcom.it.




Art. 3 Normativa europea di riferimento e cumulabilità

1. I contributi sono concessi in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e ss. mm. relativi – rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei settori ordinari e nel settore agricolo, sulla base dell'apposita dichiarazione inserita nella domanda di contributo.
2. In base al Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
3. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto della soglia de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese sono pertanto invitate a verificare presso il Registro i contributi ottenuti dalla "impresa unica" (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nel triennio precedente, accedendo al sito del RNA www.rna.gov.it - sezione trasparenza.
4. Per le imprese agricole, in applicazione del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹, non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.
5. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Aiuti di Stato".

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.m., si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.


Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



6. L'aiuto si considera concesso (art. 3 dei Regolamenti UE sopracitati) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
7. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e/o nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di commercio provvederà direttamente:
 - a) in caso di superamento della soglia de minimis prevista, a ridurre il contributo concesso portandolo nei limiti del massimale de minimis di riferimento;
 - b) nel caso il massimale de minimis di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda, ad escludere la domanda di contributo.
8. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti (si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo).
9. Gli aiuti sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
10. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare, congiuntamente ad altri contributi pubblici, sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese (è ammesso pertanto il cumulo tra più fonti di finanziamento fino alla concorrenza del 100% del singolo costo; non può esserci pertanto una sovra-compensazione).
11. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.


Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole e le medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili, aventi



sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia (la sede operativa oggetto dell'intervento deve essere nelle province di Parma - Piacenza - Reggio Emilia).


2. Le imprese beneficiarie devono, **al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo**, a pena di esclusione dal contributo:
- a) avere sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino e deposito) iscritte ed attive al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto o essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
 - d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 1237/2021 della Commissione fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
 - e) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - f) non rientrare nel campo di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;



- h) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di bilancio 2024).
3. Sono inammissibili le istanze dei soggetti che **al momento della presentazione della domanda nonché a quello della concessione del contributo**, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio dell'Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.²
4. Ai fini dell'erogazione del contributo, **al momento della rendicontazione** le imprese dovranno inoltre:
- a) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio (si raccomanda di verificare la regolarità del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della pratica telematica);
 - b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio.
5. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre saranno considerate irricevibili, salvo che la domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.
6. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³ possono essere ammesse a finanziamento solo per una

² *Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione e stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...". Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali*

³ *Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo*




domanda. In caso di presentazione di più domande, sarà presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili, salvo che la/e domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Gli interventi ammissibili a contributo dovranno essere effettuati presso una delle sedi aziendali (rilevabile dalla visura camerale) appartenente alla circoscrizione della Camera di commercio dell'Emilia e in caso di presenza di più sedi ubicate nel territorio, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.
2. Fermo restando quanto verrà previsto nel successivo comma 3, e nel rispetto degli indici ed indicatori ivi previsti, gli interventi per i quali è richiesto il contributo dovranno essere al servizio degli spazi occupati dall'azienda e dei suoi processi produttivi e dovranno riguardare:
 - a) acquisto, installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
 - b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo. Sono altresì ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica (es. batterie) anche in assenza di nuovi impianti fotovoltaici, purché funzionali all'ottimizzazione dell'autoconsumo, alla gestione dei carichi e alla continuità operativa dei processi produttivi, dimostrata nella relazione tecnica allegata alla domanda;
 - c) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza e condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione degli impianti in uso nella sede oggetto di intervento;
 - d) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto dell'intervento;
 - e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - f) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature, in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;

meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato




g) interventi di cosiddetto “relamping”, ovvero di acquisto e installazione di corpi illuminanti LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.).

3. Sono finanziabili esclusivamente i progetti che prevedono una **riduzione** in percentuale misurata in TEP (differenza tra consumi in TEP pre e consumi in TEP post intervento) **dei consumi energetici pari almeno al 10% o un'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (misurata in KWel) pari almeno al 5%** dell'energia utilizzata dall'impresa prima dell'intervento.
4. Sono esclusi dal presente Bando quegli interventi (progetti) per i quali l'impresa è già stata assegnataria di un contributo a valere sul Bando “Efficienza Energetica 2025 - Codice Prog. BE25” della Camera di commercio dell'Emilia e comunque quegli interventi per i quali verrà richiesto ed ottenuto altro contributo della Camera di commercio dell'Emilia.

Art. 6 Spese ammissibili


1. Tutte le spese ammissibili dovranno rispondere ai seguenti criteri:
 - pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
 - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).
2. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, **interamente** sostenute a partire dal **01/03/2026 e fino al 30/04/2027** (data fattura o documentazione fiscalmente equivalente e data pagamento) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:
 - a) Spese tecniche di **consulenza correlate alla realizzazione del progetto di efficientamento** energetico (spese progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dal presente bando, etc.).
 - b) Acquisto di **beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico dettagliatamente indicati nella relazione tecnica** e precisamente:
 - acquisto, installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
 - acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo. Sono altresì ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica (es. batterie) anche in assenza di nuovi impianti fotovoltaici, purché funzionali all'ottimizzazione dell'autoconsumo, alla gestione dei carichi e alla continuità




operativa dei processi produttivi, dimostrata nella relazione tecnica allegata alla domanda;

- acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza e condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione degli impianti in uso nella sede oggetto di intervento;
- acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto dell'intervento;
- acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- acquisto e installazione di macchinari e attrezzature, in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
- interventi di cosiddetto "relamping", ovvero di acquisto e installazione di corpi illuminanti LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.).

3. Le spese sostenute a titolo di acconto prima del 01/03/2026 comportano l'inammissibilità dell'intera fornitura o servizio.
4. In fase di domanda il progetto di riqualificazione energetica e/o di introduzione di energie rinnovabili dovrà essere corredato dalla relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia (Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Agrotecnici e Agrotecnici laureati; Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Geologi; Geometri e Geometri laureati; Ingegneri; Periti agrari e Periti agrari laureati; Periti industriali e Periti industriali laureati) o da esperto in Gestione dell'Energia (certificato a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati) redatta secondo il modello disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it – sezione "Contributi alle imprese" – pagina dedicata al bando BE26, che riporti il dettaglio del progetto da implementare, con evidenza del risparmio energetico che sarà conseguito con l'intervento di efficientamento o della percentuale di produzione di energia realizzata da fonti rinnovabili.
5. In fase di rendicontazione l'istanza dovrà essere corredata dalla relazione finale, firmata sempre da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da esperto in Gestione dell'Energia accreditato, di consuntivazione delle attività realizzate con l'intervento di efficientamento con evidenza:
 - del risparmio energetico ottenuto specificando i consumi energetici al momento della domanda e quelli conseguitioppure



- della produzione di energia da fonti rinnovabili realizzata, il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3.
6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione, ad esclusione delle spese relative alla relazione tecnica;
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - spese di comunicazione e generali;
 - costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati;
 - spese per acquisto di telefoni cellulari e tablet;
 - abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici;
 - spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - spese non integralmente pagate;
 - spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing e simili;
 - spese relative a beni/servizi oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente al 01/03/2026 (I servizi di consulenza devono essere attivati a partire dal 01/03/2026);
 - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
 - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - imposte e tasse.
7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili le spese sostenute nel periodo dal 01/03/2026 al 30/06/2026 già oggetto di finanziamento camerale ai sensi del Bando BE25.




Art. 7 Entità del contributo

1. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute.
2. L'intensità dell'agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 20.000,00 (senza considerare eventuale premialità di cui al successivo comma 3).
3. Verrà riconosciuta un'ulteriore premialità di € 250,00 alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ in corso di validità al momento della concessione del contributo, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
4. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a € 5.000,00.
5. Il contributo non sarà erogato qualora l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo. In sede di rendicontazione, la Camera di commercio si riserva in ogni caso di valutare la coerenza degli interventi effettuati rispetto al progetto iniziale e alle finalità del presente Bando.
6. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad una sola sede aziendale.
7. I contributi saranno erogati con la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73.

Art.8 Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il sistema Restart di Infocamere **dalle ore 11:00 del 20/07/2026 alle ore 16:00 del 30/07/2026.**

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012




Per l'invio telematico è necessario collegarsi al sito <https://restart.infocamere.it/> e accedere con SPID, CNS, o CIE. Tutte le informazioni sul sistema telematico Restart per la presentazione della domanda (tutorial e Guide alla presentazione telematica) sono disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario, nel qual caso alla pratica telematica dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Gli intermediari devono accedere alla sezione a loro dedicata di Restart, procedere con la registrazione, dopodiché potranno operare indicando nella sezione "richiedente" della domanda l'impresa per conto della quale agiscono (vedi: <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>).

L'invio della domanda può essere altresì delegato esclusivamente dal titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente attraverso la piattaforma Restart, utilizzando la funzione ivi implementata (DELEGHE) accessibile dalla sezione beneficiario.


2. Le domande trasmesse con altre modalità saranno considerate irricevibili e saranno dunque escluse; saranno altresì dichiarate irricevibili e dunque escluse le domande presentate prima o dopo tali termini.
3. **La modulistica è disponibile sul sito internet camerale, www.emilia.camcom.it, nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando.** Si ricorda che la piattaforma Restart accetta quali allegati solo documenti firmati in CadES, con estensione ".p7m".
4. La domanda di contributo è assoggettata all'imposta di bollo e il pagamento va assolto con modalità telematica attraverso il sistema PagoPa (il sistema avvia il processo di pagamento del bollo nel sistema PagoPa dove è obbligatorio indicare nell'apposito form Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto pagante e indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta PagoPa).
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente** (ad esclusione della relazione tecnica – lettera b - che dovrà essere sottoscritta dal tecnico abilitato):
 - a) **MODULO DI DOMANDA COMPILATO ELETTRONICAMENTE** disponibile, in formato editabile, sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" > "Bandi 2026" > "Bando Efficienza Energetica 2026". Il pdf editabile deve essere compilato in ogni



sua parte. Saranno oggetto di esclusione i moduli inviati con compilazione manuale;


- b) RELAZIONE TECNICA sottoscritta digitalmente da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da un esperto in Gestione dell'Energia accreditato, redatta secondo il modello disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it – sezione “Contributi alle imprese” – pagina dedicata al bando BE26, che riporti il dettaglio del progetto da implementare, con evidenza del risparmio energetico/produzione energia da fonti rinnovabili che sarà conseguito con l'intervento di efficientamento;
- c) preventivi di spesa (o eventuali fatture) intestati all'impresa richiedente, redatti in euro (per preventivi in valuta diversa dall'euro deve essere inserito l'importo in euro al cambio ufficiale della data di presentazione della domanda) e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (non saranno ammessi auto preventivi);
- d) il report SUSTAINability compilato in data successiva al 01/01/2026 e scaricabile dal sito <https://ucer.esgdintec.it/index.aspx> (questionario online relativo al posizionamento dell'impresa rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale e di governance);
- e) eventuale modulo di procura.

- 6. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI DOMANDA, o compilate manualmente, o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno escluse senza possibilità di integrazione,** fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova domanda.
- 7. Per completare l'invio della richiesta, occorre **“scaricare il modello”** generato dalla piattaforma Restart dal titolo “Richiesta di contributo”, verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata. Tale modello ha solo funzione informatica.
- 8. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate al domicilio digitale dell'impresa (indirizzo PEC) comunicato al Registro delle Imprese.
- 9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.



Art. 9 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Bando. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa a contributo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili e pertanto saranno escluse.
3. È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti simili e dunque esclusione della domanda ai sensi degli articoli precedenti, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 di calendario dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda di contributo.
4. L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà prioritariamente a favore dei soggetti che non sono risultati beneficiari del contributo a valere sul *"Bando per la concessione di contributi alle imprese per favorire l'efficienza energetica - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2025 - Codice progetto BE25 - Codice RNA-CAR 32465"*. (L'eventuale rinuncia al contributo ottenuto sul Bando BE25 deve pervenire all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria **prima** dell'invio della domanda sul presente bando). A parità di condizione, si seguirà l'ordine cronologico di spedizione della pratica telematica attestato dal sistema e sulla base della conformità della stessa, ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di commercio nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando.
6. Le domande non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili non saranno istruite, salvo quanto si dirà *infra*.
7. Nel caso di rinuncia al contributo da parte di beneficiari o in caso di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali o di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione provvedendo all'aggiornamento della graduatoria e a fissare eventualmente nuovi termini ai soli fini della presentazione delle rendicontazioni finali.



Art. 10 Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi


1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio salvo eventuali modifiche **per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa**, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese. Le eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate, motivandole adeguatamente, e comunque prima che le nuove spese siano sostenute, scrivendo all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it (la richiesta di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovrà essere allegata la pertinente documentazione).

Non sono necessarie richieste di autorizzazione, qualora le variazioni comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) del presente articolo.

A puro titolo esemplificativo, ai sensi del bando, si considera variazione la modifica della tipologia del bene preventivato e ammesso; non si considera variazione la modifica del fornitore del bene e/o del modello purché la tipologia del bene resti invariata.

- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- e) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio base di cui all'art. 7, comma 3 del presente Bando (rating di legalità);
- g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.




Art. 11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, **una volta ultimate le attività** e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. La rendicontazione finale dovrà essere presentata, mediante pratica telematica sempre attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/> **entro le ore 18.00 del 30/09/2027, pena la decadenza dal contributo.**

Nel caso in cui l'invio della rendicontazione sia delegato allo stesso soggetto delegato in sede di richiesta di contributo non è necessario presentare nuovamente il modulo di procura.

3. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria** (ad esclusione della relazione tecnica finale – lettera d - che dovrà essere sottoscritta dal tecnico abilitato):
 - a) **MODULO DI RENDICONTAZIONE COMPILATO ELETTRONICAMENTE** disponibile, in formato editabile, sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" > "Bandi 2026" > "Bando Efficienza Energetica 2026" Il pdf editabile deve essere compilato in ogni sua parte. Saranno oggetto di esclusione i moduli inviati con compilazione manuale.
 - b) Copie in formato ".pdf" delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo. Le fatture dovranno contenere un esplicito riferimento all'intervento finanziato.

Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) rilasciato dalla Camera di commercio al momento della concessione del contributo e riportato nella graduatoria pubblicata sul sito camerale. Tale disposizione è prevista dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e s.m.i., che sancisce l'obbligo di apposizione del CUP sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Per le fatture emesse prima della comunicazione alle imprese di pubblicazione della graduatoria e per le fatture estere, le imprese beneficiarie, ai sensi dell'art. 1,



comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP⁵.

Qualora il CUP sia inserito nella documentazione attestante il pagamento della fattura rendicontata, non è necessario procedere alla regolarizzazione della fattura stessa in quanto tale modalità è considerata atta a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato (Circolare MEF n.1 del 08/01/2025);

- c) copie dei pagamenti effettuati dall'impresa beneficiaria mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), carta di credito/debito aziendale.

La documentazione da presentare per i pagamenti è la seguente:

Bonifico bancario	- ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico in cui sia visibile l'intestatario del conto corrente, il riferimento alla fattura pagata e contenente il n. identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N).
Ricevuta bancaria (RI.BA)	- ricevuta bancaria in cui sia visibile l'intestatario del conto corrente e la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito/debito	- estratto conto bancario in cui sia visibile l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni


⁵ E' possibile regolarizzare i titoli di spesa privi di CUP emessi PRIMA della conclusione della procedura di assegnazione del contributo secondo le seguenti modalità:

Fatture in formato cartaceo (estere, vigendo l'obbligo della fatturazione elettronica in Italia):

- andrà riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura il codice CUP con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un timbro, e conservate agli atti per almeno 10 anni.

Fatture elettroniche (in alternativa)

- mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione (sempre all'interno del periodo di ammissibilità delle spese prevista dal presente bando)
- mediante la realizzazione di una integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. Si ricorda che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione pertanto rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.
- tramite il servizio web di integrazione delle fatture con CUP reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione del 10/12/2025 (occorre accedere all'area riservata del sito);




aziendale	eseguite con la carta di credito aziendale; - estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione e l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).
-----------	--

Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;

- d) **relazione finale firmata digitalmente da un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da esperto in Gestione dell'Energie accreditato di consuntivazione delle attività realizzate con evidenza del risparmio energetico conseguito con l'intervento di efficientamento specificando i consumi energetici al momento della domanda e quelli conseguiti con la realizzazione degli investimenti finanziati o la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzata con l'intervento finanziato;
- e) per i contributi di importo pari o superiore a € 15.000,00 la dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs 21/11/2017 N. 231 e s.m.;
- f) eventuale modulo di procura (in caso di "nuovo" delegato).

- 4. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI RENDICONTAZIONE, o compilate manualmente, o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno irricevibili senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova pratica di rendicontazione.
- 5. Per completare l'invio della rendicontazione, occorre "scaricare il modello" generato dalla piattaforma Restart dal titolo "Domanda di Rendicontazione", verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata. Tale modello ha solo funzione informatica.
- 6. È facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti simili dal contributo, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.




7. L'impresa dovrà essere in regola con:
 - il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena la decadenza dal contributo;
 - il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena la decadenza dal contributo.
8. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici.

Art. 12 Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 13 Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione, decadenza, inammissibilità e dizioni similari;
 - d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi previsti al precedente art. 10;




- e) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo;
 - f) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al costo minimo previsto pari a € 5.000,00;
 - g) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - h) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - i) esito negativo dei controlli di cui all'art.12;
 - j) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio di Assistenza per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, email: contributi@emilia.camcom.it.

Art. 15 Tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.